

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 792)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 novembre 1959 (V. Stampato n. 1574)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNÌ)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 NOVEMBRE 1959

Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il contributo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra — previsto dall'articolo 6 della legge 23 ottobre 1956, n. 1239 — è aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.